



Perugia, 29/06/2017

**OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI INTEGRATI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA.. – LOTTO N. 1 CIG N° 7082583C60 – LOTTO N. 2 CIG N° 7082594576 - LOTTO N. 3 CIG N° 7082622C8F**

### **CHIARIMENTO N. 3**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito ai contenuti del Bando e del Disciplinare di Gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti.

#### **QUESITI SCRITTI, FORMULATI DALLE DITTE INVITATE A PRESENTARE DOMANDA E RELATIVE RISPOSTE:**

##### **QUESITO N.1**

La scrivente è un consorzio stabile che intende partecipare alla procedura di gara mediante l’indicazione di due consorziate esecutrici, orbene in considerazione dell punto 5.2 del disciplinare di gara che in relazione ai requisiti di capacità tecnica, richiede per la partecipazione a tutti i lotti messi a gara il possesso di un servizio di pulizia svolto in una struttura ospedaliera con almeno 900 posti letto e di quanto successivamente specificato in merito ai consorzi stabili, laddove viene prescritto che questi ultimi possono soddisfare il requisito attraverso la somma dei posti letto delle singole consorziate esecutrici, si chiede se codesta amministrazione ritiene soddisfatto il requisito laddove il consorzio partecipi mediante la seguente ipotesi organizzativa:

**Consoziata A avente un contratto svolto presso una struttura ospedaliera avente 400 posti letto (contratto A)**

**Consoziata B avente un differente contratto svolto presso una struttura ospedaliera avente 500 posti letto (contratto B)**

**Di talché Contratto A + Contratto B = 900 posti letto computati cumulativamente in capo al consorzio.**



## RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Vedi:

- Chiarimento n. 1 del 12/06/2017 – Risposta al quesito n. 1, punto 2;
- Chiarimento n. 2 del 28/06/2017 – Risposta al quesito n. 4, in particolare “...Perciò, per la partecipazione a n. 3 lotti l'operatore economico deve avere n. 3 contratti, ciascuno dei quali soddisfi il requisito tecnico richiesto per ciascun lotto a cui si intende partecipare.  
Un unico contratto con una struttura di 900 o più posti letto non è sufficiente per partecipare a 2 o 3 lotti.”

## QUESITO N. 2

La scrivente è un operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara quale mandataria di un costituendo RTI, orbene in considerazione del punto 5.2 del disciplinare di gara che in relazione ai requisiti di capacità tecnica, richiede per la partecipazione a tutti i lotti messi a gara il possesso di un servizio di pulizia svolto in una struttura ospedaliera con almeno 900 posti letto e di quanto successivamente specificato in merito agli RTI che il requisito deve essere posseduto dagli RTI nel loro complesso, si chiede se codesta amministrazione ritiene soddisfatto il requisito laddove l'RTI partecipi mediante la seguente ipotesi organizzativa:

**Mandataria avente un contratto svolto presso una struttura ospedaliera avente 700 posti letto (contratto A)**

**Mandante avente un differente contratto svolto presso una struttura ospedaliera avente 200 posti letto (contratto B)**

**Di talché Contratto A + Contratto B = 900 posti letto computati cumulativamente in capo all'RTI.**

## RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Vedi:

- Chiarimento n. 1 del 12/06/2017 – Risposta al quesito n. 1, punti 2 e 4;
- Chiarimento n. 2 del 28/06/2017 – Risposta al quesito n. 4, in particolare “Perciò, per la partecipazione a n. 3 lotti l'operatore economico deve avere n. 3 contratti, ciascuno dei quali soddisfi il requisito tecnico richiesto per ciascun lotto a cui si intende partecipare.  
Un unico contratto con una struttura di 900 o più posti letto non è sufficiente per partecipare a 2 o 3 lotti.”;
- Disciplinare di gara, art. 5.2 “indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi” – pagina 7 “...Il requisito di cui all'art. 5.2.2 del presente Disciplinare (capacità professionale e tecnica) deve essere posseduto: .....nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi: dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nel loro complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria o da quella indicata come tale, tenendo comunque conto che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire”.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott. Carlo Nicastro)

